



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Una diffida può interrompere la prescrizione?

Autore: Redazione | 24/06/2017



***Una diffida in cui si dichiara che sono in corso accertamenti medico-legali sui responsabili del danno e in cui si richiede il risarcimento ai soggetti che, in quel momento, appaiono i possibili responsabili può interrompere la prescrizione?***

Per rispondere alla domanda, è necessario fare riferimento alle regole relative ai casi e alle modalità di interruzione del decorso della prescrizione da parte del soggetto del titolare del diritto **[1]**.

La **prescrizione** può essere interrotta dall'atto con cui il titolare del diritto inizia un giudizio ordinario di cognizione o un giudizio conservativo o esecutivo. La prescrizione può, inoltre, essere interrotta anche da qualsiasi altro atto che valga a costituire in mora il debitore **[2]** oppure dalla notifica di una domanda diretta a promuovere un procedimento arbitrale, qualora la controversia sia devoluta alla cognizione di un arbitro per effetto di una clausola compromissoria o di un compromesso.

L'atto di costituzione in mora non richiede, in linea di principio, alcuna formalità o tipicità tassativa, trattandosi di un atto libero nella forma. È, tuttavia, necessario che l'atto presenti un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora **[3]**.

L'atto di costituzione in mora va generalmente effettuato, anche che per ragioni prudenziali e di tutela delle ragioni creditorie, attraverso una intimazione formulata per iscritto, sebbene possa essere fatta con qualunque mezzo (in genere a mezzo lettera raccomandata a.r.) senza l'uso di formule solenni o l'osservanza di particolari adempimenti da parte del creditore o di chi agisce legittimamente nel suo interesse, al debitore, ed è valida anche se priva di particolari indicazioni sull'ammontare del credito (che potrebbe anche essere non determinato, ma solo determinabile) o sulle modalità di esecuzione **[4]**. Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, una diffida contenente una richiesta di **risarcimento dei danni**, nel caso di specie derivante da **responsabilità medica**, può costituire un valido atto di costituzione in mora avente forza interruttiva del decorso della prescrizione, a condizione che il creditore abbia portato a conoscenza del debitore la propria volontà di ottenere il ristoro delle proprie pretese (sebbene ancorata ad una successiva perizia medico legale). Una volta tuttavia acquisita la perizia medico-legale diretta ad accertare le eventuali responsabilità del personale medico interessato dalla vicenda con conseguente quantificazione dell'entità del

risarcimento, si suggerisce di reiterare e reinviare la diffida con l'indicazione dei conteggi relativi alla determinazione del danno di cui si chiede l'indennizzo, richiamando e facendo all'uopo salva l'efficacia delle precedente intimazione.

*Articolo tratto da una consulenza dell'avv. **Leonardo Serra***

### **Note**

**[1]** Art. 2943 cod. civ. **[2]** Ai sensi dell'art. 1219 cod. civ. **[3]** Cass. sent. n. 24656 dello 03.12.2010. **[4]** Cass. sent. n. 5681 dello 15.03.2006.